

Prima della presidenziale, ammissibili provvedimenti cautelari inaudita altera parte

Trib. Roma, sez. I civ., ordinanza 5 novembre 2015 (Pres. Est. Monica Velletti)

Procedimento di separazione – Udiienza presidenziale – Provvedimenti cautelari prima dell’udienza – Inaudita altera parte – Ammissibilità – Sussiste

E’ ammissibile l’emissione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell’ambito del giudizio di separazione, prima dello svolgimento dell’udienza presidenziale, al fine di garantire la piena tutela del minore, stante la necessità di assicurare, anche in tale fase, la tutela cautelare da considerare strumento necessario di ogni fase del procedimento.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

T E S T O

Il Presidente f.f. dr.ssa Monica Velletti, delegata per l’udienza presidenziale, fissata per il 23 novembre 2015 nel procedimento di separazione giudiziale tra XXX, e YYY nata a (ndr Stato estero);

vista l’istanza contenuta nel ricorso introduttivo con la quale XXX ha chiesto l’emissione di provvedimento urgente per vietare l’espatrio della figlia minore, rappresentando il timore che la moglie, di cittadinanza italiana e (ndr. straniera), possa portare e trattenere con sé la figlia ZZZ (nata il x.x.2012) all’estero contro la volontà del padre;

rilevato che il ricorrente ha posto a fondamento dell’istanza la pregressa condotta della resistente che già nel 2012 aveva trattenuto la minore in (ndr. stato estero) senza il consenso paterno, depositando tal fine e.mail inoltrate all’Ambasciata Italiana a (stato estero) in data xx.xx. 2012 e al Consolato di (stato estero) in data xx.xx.2012;

letta l’istanza depositata in data 26.10.2015 con la quale XXX ha chiesto che venga disposto, al fine di evitare la sottrazione della minore, che “il prelevamento a scuola della minore ZZZ possa avvenire solo alla presenza del padre XXXX, in subordine, di entrambi i genitori o, in via ulteriormente subordinata, emettere ogni altro provvedimento che possa tutelare la minore al momento della riconsegna all’uscita di scuola”;

valutata, preliminarmente, l’ammissibilità dell’emissione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell’ambito del giudizio di separazione, prima dello svolgimento dell’udienza presidenziale, al fine di garantire la piena tutela del minore, stante la necessità di assicurare, anche in tale fase, la tutela cautelare da considerare strumento necessario di ogni fase procedimento;

rilevato che, dalla sentenza della Corte Costituzionale n.190/1985, la tutela cautelare ha assunto un ruolo essenziale nella prospettiva dell'effettività della tutela giurisdizionale, avendo la Consulta affermato che "le quante volte il diritto assistito da *fumus boni iuris* é minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito", trovando tale statuizione fondamento nell'attuazione del principio in forza del quale "la durata del processo non deve andare a danno dell'attore" (sentenza Corte Cost. n.253/1994); principi parimenti affermati dalle Corti sovranazionali (cfr. Corte di Giustizia, Causa C.213/89 sentenza 19 giugno 1990);

ritenuto che non ammettere tale forma di tutela in procedimenti inerenti i diritti dei minori creerebbe pregiudizi irreparabili qualora si corresse il rischio di verificazione di eventi, quali la sottrazione internazionale, ai quali non potrebbe facilmente porsi rimedio attuare un ordine di rimpatrio, incidere irrimediabilmente sul corretto sviluppo del minore, compromettendone in modo potenzialmente irreversibile la crescita;

rilevato che l'emissione di provvedimenti provvisori e' tutela immanente alla salvaguardia dell'interesse del minore, come si evince dall'art. 336 c.c. che legittima il tribunale all'adozione di provvedimenti nell'interesse del figlio anche in assenza di domanda, e dall'art. 337 ter c.c. che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole compreso l'affidamento a terzi "anche d'ufficio" e ciò in quanto l'instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti;

considerato che, dalla documentazione in atti, e ferma ogni ulteriore valutazione da compiere nel pieno contraddittorio delle parti all'esito della udienza presidenziale già fissata per il 23 novembre 2015, emerge la necessità che la minore permanga nel luogo di residenza abituale fissato dai genitori in Roma, città natale della minore, luogo in cui la stessa risulta risiedere (cfr. certificato in atti datato 1.10.2015) e frequentare la scuola dell'infanzia;

rilevato che la pregressa condotta della madre, come documentata dal ricorrente, e la sua doppia nazionalità, italiana e (straniera), può costituire concreto rischio di espatrio della minore senza il necessario consenso del padre, potendo la resistente inserire la figlia nel passaporto ucraino, come si evince dalla copia, in atti, del passaporto della YYY (non più in corso di validità) nel quale era presente la minore e potendo la resistente avere nella propria disponibilità valido documento rilasciato dalle autorità ucraine che permetta l'espatrio della figlia;

ritenuto che nel bilanciamento di interessi tra la temporanea limitazione della possibilità, per la figlia minore, di recarsi all'estero e il rischio di un possibile trasferimento della minore in altro paese, senza il consenso del padre, con violazione del principio della bi genitorialità e difficoltà, sempre connesse, all'esecuzione di ordini di rimpatrio di minori, occorre dare prevalenza al mantenimento della residenza abituale della figlia in

Roma e ciò anche al fine di compiere gli eventuali accertamenti necessari per disporre, all'esito dell'udienza presidenziale, le migliori condizioni di affidamento;

considerato che il divieto di espatrio appare misura sufficiente al fine di evitare che la minore possa essere trasferita all'estero, mentre non può accogliersi l'istanza proposta dal ricorrente di imporre la contemporanea presenza dei genitori all'uscita di scuola della figlia, dato che tale misura non riveste, alla luce del divieto di espatrio, carattere di urgenza e che se accolta potrebbe aumentare il conflitto genitoriale, compromettendo l'equilibrio della figlia;

rilevato che il contraddittorio tra le parti sarà assicurato nell'udienza presidenziale già fissata in data 23 novembre 2015;

P.Q.M.

in via provvisoria ed urgente, dispone il divieto di espatrio della minore ZZZ nata a Roma in data x.x. 2012, figlia di XXX e YYY, tutti residenti in Roma via;

delega la Questura di Roma per l'attuazione del presente provvedimento con ritiro dei documenti validi per l'espatrio della minore, con espresso incarico di comunicazione del provvedimento alla Polizia di Frontiera per l'inserimento del divieto di espatrio nelle liste di frontiera;

dispone che parte ricorrente notifichi il presente provvedimento alla resistente entro il 13 novembre 2015, autorizzando la resistente al deposito di note sino al 20 novembre;

dispone la comparizione delle parti per la discussione, nell'udienza presidenziale già fissata per il 23 novembre 2015 ore 10,45.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito al Pubblico Ministero, al ricorrente e alla Questura di Roma segnalando l'urgenza.

Roma, 5 novembre 2015

Il Presidente f.f.

Dr.ssa Monica Velletti